



SENATO DELLA REPUBBLICA
11° Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

**Indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche
complementari**

**LA DOPPIA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
OBBLIGATORIA:
IL CASO DEI PROMOTORI FINANZIARI**

Audizione di Elio Conti Nibali
Presidente di ANASF, Associazione Nazionale Promotori Finanziari

Roma, 9 febbraio 2010



L'assetto normativo in materia previdenziale per i promotori finanziari

La situazione previdenziale che caratterizza la categoria dei promotori finanziari, che ad oggi conta circa 60.000 professionisti iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto da APF - Albo promotori finanziari - nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB, è certamente anomala: **i promotori finanziari hanno due previdenze obbligatorie, ambedue a ripartizione.**

Per chiarire tale situazione è necessario ricapitolare l'*excursus* legislativo che sta alla base della loro posizione.

Fino al 1991 l'ottenimento di un mandato da parte di una società del settore finanziario era subordinato all'iscrizione del soggetto al ruolo agenti e rappresentanti di commercio tenuto presso la Camera di Commercio. Non esisteva cioè un'autonoma figura professionale e dall'obbligo di iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti di commercio derivava anche l'iscrizione ad Enasarco.

Con la legge sulle SIM (L. n. 1 del 2 gennaio 1991) la categoria dei promotori finanziari è definita a livello normativo: viene, infatti, istituito l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, creando una specifica figura professionale: per esercitare la professione di promotore finanziario diviene necessario iscriversi esclusivamente all'Albo pubblico, tenuto da CONSOB (oggi da APF).

Negli anni successivi si costruiscono i contorni contrattuali e civilistici specifici per chi esercita l'attività.

Nel 1996, quanto agli aspetti previdenziali, il legislatore interviene (art. 1, comma 196, legge n. 662) stabilendo che i soggetti iscritti all'Albo dei promotori finanziari, che operano in veste di agenti o di mandatari, debbano essere iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali (INPS), previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione (art. 34, L. 9 marzo 1989, n. 88).

Data la specificità della norma, ne consegue che, ai fini previdenziali, **il promotore finanziario è inequivocabilmente tenuto esclusivamente alla contribuzione INPS come sopra riportata.** La normativa quindi fornisce per la prima volta un importante segno nella direzione dell'inapplicabilità ai promotori finanziari del regime proprio degli agenti di commercio e quindi dell'obbligo di doppia contribuzione ad Enasarco.

Attualmente, dei circa 60.000 promotori finanziari iscritti all'Albo, più della metà vengono obbligatoriamente iscritti anche ad Enasarco perché esercitano l'attività in qualità di agenti¹. Elevato è quindi il numero di professionisti sottoposti al regime di doppia contribuzione previdenziale obbligatoria.

La doppia contribuzione previdenziale

Sono purtroppo frequenti in Italia i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, nonostante ripetuti pronunciamenti di illegittimità della Corte di Cassazione². Tali

¹ Art. 31 comma 2 TUE: E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatarlo. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

² Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20886/2007 si legge, infatti, che nell'ambito di una Srl colui che svolge attività di socio amministratore e socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione previdenziale in cui svolge l'attività prevalente. Definisce pertanto incompatibile la contemporanea iscrizione in due diverse gestioni contributive INPS. Tale orientamento è stato confermato anche nella più recente sentenza della Suprema Corte n. 8484/2008.



casi sono stati anche recentemente oggetto di attenzione in sede parlamentare, sia attraverso specifici atti di sindacato ispettivo che di indirizzo. Da ultimo, la XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha approvato nel novembre 2009 una risoluzione³ che impegna il Governo, chiedendo un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, anche al fine di superare inutili e costosi contenziosi, a promuovere un'azione di indirizzo nei confronti dell'INPS che tenga conto delle decisioni assunte in materia di duplicazione previdenziale dalla Corte di Cassazione.

Chi svolge due attività distinte per le quali produce due diversi tipi di reddito è obbligato ad iscriversi a due enti di previdenza obbligatoria diversa. L'iscrizione alle due gestioni non concretizza in questi casi una «doppia contribuzione», poiché i due diversi redditi sono sottoposti, ciascuno singolarmente, a contribuzione verso la gestione previdenziale competente. Non è invece così per i promotori finanziari, il cui reddito è certamente unitario e rispondente ad una unica figura professionale. **Nonostante ciò, i promotori finanziari per lo stesso reddito versano contributi previdenziali obbligatori a due enti di previdenza diversi.**

Si aggiunga infine la considerazione per la quale molti promotori finanziari hanno già svolto attività lavorativa nel settore bancario, e solo successivamente optano per l'attività di promotore finanziario. Ne discende che per questi professionisti la contribuzione pensionistica ad Enasarco sarà sostanzialmente a fondo perduto, a fronte dei requisiti minimi di 20 anni di contribuzione, che non tutti riescono a raggiungere.

Il confronto tra la categoria dei PF e le Istituzioni

Nonostante il disposto della di legge n. 662/1996, vige quindi tuttora per i promotori finanziari l'obbligo di contribuzione ad Enasarco oltre che all'INPS. Questa Associazione ritiene che il versamento di una doppia contribuzione da parte dei promotori finanziari sia immotivato e anche ingiustificatamente gravoso.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio atto del 30 aprile 2001, avente ad oggetto «applicabilità del regime previdenziale Enasarco ai promotori finanziari», dopo un'analisi civilistica della figura del promotore finanziario, ha riconosciuto che alla luce della legge n. 1 del 1991, del decreto «Eurosime» n. 416 del 1996 e «da una analisi civilistica della figura del promotore finanziario emerge, ad avviso di questo Ministero, una chiara differenziazione della figura dell'agente di commercio rispetto a quella del promotore finanziario» e pertanto la mancanza di presupposti per l'assoggettamento a tutela previdenziale Enasarco.

Sulla situazione previdenziale anomala dei promotori finanziari, il Parlamento ha più volte interpellato il Governo invitandolo a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative normative ed interpretative atte a modificare l'attuale assetto contributivo dei promotori finanziari.⁴

In sede di replica a tali interpellanze, il Governo ha risposto con una impostazione formale secondo la quale i promotori finanziari, in quanto soggetti operanti con contratto di agenzia, e quindi classificabili come agenti e rappresentanti di commercio, sono obbligati all'iscrizione ad Enasarco e quindi al versamento della contribuzione obbligatoria ex legge n. 12 del 1973.

³ (8-00054) «Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci». Nella risoluzione, che muoveva dall'analisi della doppia contribuzione a carico dei soci delle società a responsabilità limitata che svolgono presso una stessa azienda la duplice attività di amministratore e di lavoratore. Si sottolinea che nella risoluzione si menziona criticamente il fatto che per gli agenti, rappresentanti e intermediari del commercio sussiste l'obbligo per legge a versare importi contributivi, sia all'INPS che all'Enasarco e che l'1 per cento versato a quest'ultimo ente è di fatto a fondo perduto, perché nella generalità dei casi è difficile che gli iscritti possano maturare i requisiti utili per ottenere le prestazioni previste. Tale fatto è stato peraltro oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01338 tutt'ora in attesa di risposta presso la Camera dei Deputati.

⁴ Si cita ad esempio l'interrogazione 5-00785 – Assetto contributivo dei promotori finanziari, presentata il 6 marzo 2007 all'XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, dall'On. Elena Emma Cordoni.



Gli interpellanti e con essi la categoria, hanno però sostenuto che avere un contratto di **agenzia non significa tout court essere agenti di commercio** e che l'unica forma di previdenza obbligatoria individuata per i promotori finanziari dalla legge 662/1996 è quella INPS con una sua evidenza contabile separata.

Il Governo ha peraltro evidenziato la propria consapevolezza circa la complessità del problema e la peculiarità professionale del promotore finanziario⁵, asserendo **che eventuali interventi potrebbero essere presi in considerazione in seguito ad appositi approfondimenti con gli Istituti previdenziali interessati.**

Le proposte di Anasf

I promotori finanziari iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari chiedono che cessi l'iniquità della doppia contribuzione previdenziale che grava su di loro. A supporto di tale richiesta, ANASF, l'Associazione di categoria dei promotori finanziari, ha sempre sostenuto e continua a rilevare che:

- a) Avere un contratto di agenzia non significa necessariamente essere assimilati agli agenti e rappresentati di commercio quanto ai profili previdenziali;
- b) I promotori finanziari non devono avere due previdenze obbligatorie, ambedue a ripartizione;
- c) La legge 662/1996 individua l'iscrizione alla gestione commercianti dell'INPS come l'unica forma di previdenza obbligatoria per gli iscritti all'Albo dei promotori finanziari;
- d) I promotori finanziari intendono utilizzare più proficuamente, per una previdenza complementare a capitalizzazione, i contributi liberati dall'obbligo di versamento a Enasarco.

Si ritiene quindi opportuna una revisione dell'attuale sistema previdenziale della categoria dei promotori finanziari che preveda un'eliminazione della doppia contribuzione ad INPS ed Enasarco e che comunque comporti una semplificazione del regime previdenziale.

A tal proposito, ANASF guarda con grande favore al Disegno di Legge AC 1485 – *Interpretazione autentica del comma 196 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in tema di disciplina previdenziale dei promotori finanziari, presentato al Senato il 26 marzo 2009 d'iniziativa dei senatori Castro, Giuliano, Stancanelli e Di Stefano*. Il disegno di legge propone un'interpretazione autentica del comma 196 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in tema di disciplina previdenziale dei promotori finanziari. Il comma oggetto di interpretazione è quello che definisce la nuova disciplina del regime previdenziale di base dei promotori finanziari (in vigore dal 1 gennaio 1997), ovvero l'iscrizione all'INPS.

In senso più generale, **la categoria chiede al Parlamento di rappresentare al Governo, attraverso la propria funzione di indirizzo politico, l'urgenza di una azione di armonizzazione e semplificazione in materia di doppie contribuzioni previdenziali.**

⁵ Risposta del Governo all'Interrogazione 5-00785 dell'On. Elena Emma Cordoni il 3 ottobre 2007: "... il Ministero che rappresento è consapevole della particolare complessità del problema, che ha portato ad esprimere in merito diversi orientamenti, come ricordato dall'Onorevole Cordoni, in particolare con una nota ministeriale del 2001. Eventuali interventi potranno comunque essere presi in considerazione in seguito ad appositi approfondimenti con gli Istituti previdenziali interessati, che dovranno tenere conto anche dell'intervenuta evoluzione giurisprudenziale in materia".